

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'APPLICAZIONE**

**DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

**E**

**DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 12.03.2001  
Modificato con delibere di C.C.:

- n. 11 del 22.02.2002
- n. 6 del 03.02.2004
- n. 20 del 24.02.2005
- n. 5 del 08.02.2007
- n.10 del 18.04.2010

## **Capo I - NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs..

### **Art. 2**

#### **Gestione del servizio e classe del Comune**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.
2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, il servizio medesimo può essere affidato in concessione da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera B, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.
3. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, questo Comune con popolazione residente di n. 6740 abitanti al 31 dicembre 2006, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificata nella classe V.

### **Art. 3**

#### **Funzionario Responsabile**

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare al Sindaco, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
  - a) l'organizzazione del personale;
  - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione" e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua.  
Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio in caso di irreperibilità, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

## **CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

### **Art. 4**

#### **Presupposto dell'imposta**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

### **Art. 5**

#### **Soggetto passivo dell'imposta**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solitamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **Art. 6**

#### **Obbligo della dichiarazione**

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; é fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

### **Art. 7**

#### **Casi di omessa dichiarazione**

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
  - all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
  - all'art. 13 - effettuata con veicoli;
  - all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;del D.Lgs. n. 507/1993, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### **Art. 8**

#### **Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari**

1. Sono previste le seguenti tipologie e quantità minime degli impianti per le pubbliche affissioni:
  - a) n. 41 impianti ai margini delle strade, con superficie complessiva di 12 mq. per ogni 1000 abitanti, per un totale di 84 mq., così distinti:
    - b1) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica mq. 9;
    - b2) destinati ad affissioni di natura commerciale mq. 69;
    - b3) da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio per affissione dirette mq. 6.
2. Sono altresì previsti quali impianti pubblicitari massimi, ad eccezione delle insegne:
  - a) n. 2 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
  - b) n.4 impianti ai margini delle strade.

Con provvedimento di Giunta Comunale vengono individuati gli spazi idonei per la collocazione degli stessi.

### **Art. 9**

#### **Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti**

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.  
La domanda deve contenere:
  - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - b) L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
  - c) La descrizione dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
  - d) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
2. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda;
3. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
4. Ai sensi dell'art. 2 della L. 07/08/1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 60 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 30 giorni.

### **Art. 10**

#### **Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### **Art. 11 Pagamento dell'imposta**

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione. Quando l'imposta complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad euro 3,00, i versamenti non devono essere eseguiti.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia d'importo superiore a euro 1549,37. Per le fattispecie pubblicitarie di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. Entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato definitivamente il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, o il concessionario, è tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni. Non si effettua il relativo rimborso quando l'importo complessivo risulta pari od inferiore ad euro 5,00.

### **Art. 12 Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Il Comune o il concessionario procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate

le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere redatti con le modalità stabilite dal comma 162 della L. 296 del 27/12/2006.

#### **Art. 13**

#### **Tariffe**

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. n. 507/1993, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.
2. Chiunque può chiedere copia delle tariffe.

#### **Art. 14**

#### **Riduzioni dell'imposta**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta della metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### **Art. 15**

#### **Esenzioni dall'imposta**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in esse esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la localizzazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del Decreto Lgs n.507/1993;

- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) la pubblicità relativa ad attività culturali, sociali, sportive ecc., indette dal Comune, ma gestite da associazioni, enti, movimenti non aventi scopo di lucro.

#### **Art. 16**

##### **Divieti generici**

1. Sugli edifici di carattere storico, ed in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
  - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile, n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) gli artt. da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
  - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992;
  - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. n. 495/1992.

#### **Art. 17**

##### **Limitazioni e divieti di pubblicità fonica e lancio di volantini**

1. La pubblicità fonica è consentita dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
2. E' altresì vietata la pubblicità sonora nei pressi degli istituti scolastici.
3. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
4. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

### **CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 18**

##### **Oggetto - Criteri e modalità**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o da parte del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.
2. Le modalità ed i criteri applicativi del servizio sono indicati nell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993.

#### **Art. 19**

##### **Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

#### **Art. 20**

##### **Riduzioni del diritto di affissione**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
  - b) per i manifesti relativi ad attività culturali, sociali, sportive, ecc., indette dal Comune, ma gestite da associazioni, enti, movimenti non aventi scopo di lucro, contenenti sponsor pubblicitari;
  - c) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - d) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - e) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - f) per gli annunci mortuari.

#### **Art. 21**

##### **Esenzioni dal diritto di affissione**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolto in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti relativi ad attività culturali, sociali, sportive, ecc., indette dal Comune, ma gestite da associazioni, enti, movimenti non aventi scopo di lucro;
  - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
  - d) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
  - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### **Art. 22**

##### **Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art. 11 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non avente carattere commerciale.

### **CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 23**

##### **Sanzioni ed interessi**

1. Trovano applicazione le sanzioni stabilite rispettivamente dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 507/1993, come successivamente integrato e modificato, nonché le norme del regolamento

generale per la disciplina delle entrate comunali, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e 50 della Legge 27.12.1997, n.449.

2. La misura annua degli interessi è pari al 5%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 24** **Contenzioso**

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente con le modalità previste dal D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica.

### **CAPO V - NORME FINALI**

#### **Art. 25** **Rinvio ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/1993, nonché alle speciali norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Art. 26** **Pubblicità del regolamento ed entrata in vigore**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2010.